



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 182
del
7.5.2001

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma
Itinerante.

L'anno duemilauno addì sette del mese di maggio del 2001 alle ore 13,00 nella
sede comunale;

il Commissario Straordinario dott. Angelo Di Caprio;

con la partecipazione del Segretario Generale dott. Marino Martino;

con i poteri del Consiglio Comunale;

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Di Caprio)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marino Martino)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal

IL MESSO COMUNALE

- 9 MAG. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marino Martino

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Fondi, li - 9 MAG. 2001





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art.28 comma 1 lett.b) e 15 del decreto legislativo 114/98, che disciplina l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante;

Vista la Legge Regionale del 18 novembre 1999, n.33 che disciplina il settore del commercio;

Tenuto conto delle caratteristiche del territorio, della capacità della domanda sia stabile che fluttuante ed allo scopo di assicurare la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore;

Ravvisata l'opportunità di regolamentare il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Settore "Attività produttive - Agricoltura - Turismo"

Visto il parere espresso dal C.F.M. con nota del 28.12.2000 prot.n.4171/P.M.;

Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Urbanistico con nota del 18.01.2001 prot.n.2352/p del 19.01.2001;

Visto il parere espresso dal Medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica ASL con nota del 15.01.2001 prot.n.1383/a,

Visto il decreto legislativo 114/98;

Vista la legge regionale n.33/99

Ritenuto poter approvare il regolamento di cui sopra;

Visti i seguenti pareri, espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/90:

- il DIRIGENTE F.F del settore Attività Produttive Antonio Sepe esprime parere favorevole
- il Segretario generale Marino Martino, sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento composto da 13 articoli relativo alla disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
 DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

S O M M A R I O

ARTICOLO	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO	2	AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO	3	ORARIO DI VENDITA
ARTICOLO	4	AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
ARTICOLO	5	UTILIZZAZIONE DELLE AREE
ARTICOLO	6	CONTROLLO IGIENICO SANITARIO
ARTICOLO	7	PUBBLICITA' DEI PEZZI
ARTICOLO	8	DIVIETO DI PUBBLICITA'
ARTICOLO	9	SANZIONI
ARTICOLO	10	COMMERCIO DI ANIMALI VIVI
ARTICOLO	11	ORDINE
ARTICOLO	12	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO	13	ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO



ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta e nei giorni stabiliti dal Comune.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione per gli operatori titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art.37 della legge regionale n.33/99, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, titolari del certificato che attesti la qualità di agricoltore, rilasciato dal Comune in cui si trovi il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, rinnovato annualmente.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo **ad eccezione** delle strade del centro storico all'interno della cinta muraria, di Viale Marconi, Via A. Rosso dall'intersezione con C. Italia fino a Piazzale D. Purificato, Corso Italia, Viale Regina Margherita, Via degli Osci, Via degli Ausoni, Largo Portella, Via dei Volsci dall'intersezione con Via F.lli Bandiera fino a Via Mola della Corte, Via dei Latini, la Statale S.S. 213 (Flacca), Via Cuneo, Via Sassari, Via Appia lato Itri fino all'intersezione con Piazza Evangelista, Via della Stazione, I° tratto, fino all'intersezione con Via Lazio, Via Prov.le per Lenola.

Inoltre la sosta per il commercio itinerante non è consentita in prossimità di incroci, segnali stradali, fermate Bus, distributori di carburanti ove è necessario lasciare uno standard di sicurezza e visibilità atto ad evitare pericoli per la circolazione veicolare e pedonale.

Per quanto altro qui non previsto, si rimanda al vigente codice della strada. Gli operatori non possono sostare nella stessa via o piazza o altra area pubblica per più di un'ora.



3. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli relativi al settore commerciale per il quale sono autorizzati.

ARTICOLO 3

ORARIO DI VENDITA

1. L'attività può essere svolta nei giorni e nelle ore stabilite con apposita ordinanza che determina l'orario di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio

ARTICOLO 4

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

- 1) Per tutta la durata della sosta è fatto obbligo agli operatori di esporre bene in vista l'apposito documento contenente i dati identificativi del concessionario, e gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche.

ARTICOLO 5

UTILIZZAZIONE DELLE AREE

- 1) Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo.
- 2) Le attrezzature di vendita non devono deturpare e manomettere il suolo pubblico.

E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine della sosta l'area pulita e di raccogliere eventuali rifiuti

ARTICOLO 6

CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

- 1) L'esercizio di vendita al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie, in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2) La vendita svolta in forma itinerante su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitata con le modalità e le attrezzature necessarie atte a prevenire contaminazioni esterne e per la conservazione degli stessi in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche come prescritto dalle norme comunitarie e nazionali.
- 3) I veicoli adibiti alla vendita al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono avere le caratteristiche stabilite con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.
- 4) La vendita al dettaglio itinerante su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentita solo se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
- 5) La vendita al dettaglio itinerante su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato salvo che sia effettuata con i veicoli aventi le caratteristiche di cui ai commi 3 e 4.
- 6) E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi con le modalità previste dall'art.176 ,comma 1,del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6.5.1940,n.635 ,e successive modifiche, nonché la vendita e l'esposizione di armi, esplosivi ed oggetti preziosi.



ARTICOLO 7

PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1) Gli operatori sono obbligati ad indicare i prezzi di vendita sui prodotti esposti.

ARTICOLO 8

DIVIETO DI PUBBLICITA'

Al fine di garantire il miglior svolgimento dell'attività è fatto divieto di effettuare la vendita mediante l'uso di apparecchiature per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

ARTICOLO 9

SANZIONI

- 1) Chiunque eserciti la vendita al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o insiti in cui è vietata tale attività, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, del D.Lgs. 114/98 commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da f. 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
 - 2) Le violazioni dei limiti e dei divieti imposti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da f. 1.000.000 a f. 6.000.000 ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.Lgs. 114/98.
- 3)** In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.



ARTICOLO 10

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

- 1) La vendita itinerante su aree pubbliche di animali vivi deve essere, oltre che nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, anche nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali e non può essere esercitata contemporaneamente sullo stesso sito in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari.

ARTICOLO 11

ORDINE

L'ordine e la disciplina delle vendite vengono assicurati dagli agenti del Comando Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine.

ARTICOLO 12

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990,n.241,sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO)